



CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli
Piazza Domenico Cirillo, n. 10

Ordinanza contingibile e urgente – possibili festeggiamenti scudetto

ORDINANZA N° 26 DEL 02/05/2023

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge del 18/04/2017, n. 48, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti *"in relazione all'urgente necessità di interventi in materia di orario di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"*;
- la giornata calcistica conclusasi domenica 30 Aprile u.s. pur non avendo decretato la vittoria matematica dello scudetto della stagione calcistica 2022-2023 in favore della SSC Napoli ha concretamente determinato la possibilità che la certezza matematica della vittoria del campionato da parte della squadra possa essere conseguita già Mercoledì o Giovedì prossimi 03 e 04/05/2023 in occasione della 33.ma giornata di ritorno del campionato;

Considerato che:

- la *Questura della Provincia di Napoli - Commissariato di P.S. di Afragola*, con nota Cat. A4/2023 del 02/05/2023, al fine di prevenire situazioni di pericolo e possibili turbative per l'ordine e sicurezza pubblica, ha chiesto di procedere all'emissione di specifica ordinanza di divieto temporaneo di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
- Divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi;

Visti:

- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del d.l. 20/02/2017, n. 14 convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e che consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita per asporto di bevande alcoliche e/o superalcoliche;
- la legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 29/07/1982, n. 571;
- il R.D. 18/06/1931, n. 635;
- la Legge 25/08/1991, n. 287;
- l'art. 57 del TULPS;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- Il D.lgs. 31/03/1998, n. 114;

Ritenuto:

- Di imporre il divieto temporaneo di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
 - di vietare la vendita e l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenete miscele detonanti ed esplodenti;
1. di limitare gli effetti della presente ordinanza dalle ore 19,00 di Mercoledì 03 Maggio alle ore 04,00 di Giovedì 04 Maggio, nonché, dalle ore 19,00 di Giovedì 04 Maggio alle ore 04,00 di Venerdì 05 Maggio;

ORDINA

1. il divieto temporaneo di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
2. il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenete miscele detonanti ed esplodenti;
3. di limitare gli effetti della presente ordinanza dalle ore 19,00 di Mercoledì 03 Maggio alle ore 04,00 di Giovedì 04 Maggio, nonché, dalle ore 19,00 di Giovedì 04 Maggio alle ore 04,00 di Venerdì 05 Maggio;
4. di pubblicare la presente ordinanza all'albo on line sulla Home Page del sito istituzionale;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza per i dovuti adempimenti di competenza:

- a. Al Prefetto di Napoli;
- b. Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- c. Al Questore di Napoli;
- d. Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- e. Al Settore 3 – Polizia Locale e Protezione civile per quanto di competenza;
- f. Al Settore 4 – Turismo, SUAP, Commercio, Eventi e Sport per quanto di competenza;
- g. Al Settore V e VI Ambiente Patrimonio Suap e Lavori Pubblici per quanto di competenza.

AVVISA CHE

- che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 con le modalità stabilite dalla legge 24/11/1981 n. 689 (pagamento in misura ridotta di Euro 100,00);
- Che l'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto ai sensi della Legge n. 689/1981.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a. ricorso avanti al T.A.R. della Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Sindaco
Avv. Raffaele Bene